



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI LIGURIA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	<u>VARALLI</u>	<u>DOMENICO</u>	<u>Presidente</u>
☐	<u>GIORDANO</u>	<u>SANDRO</u>	<u>Relatore</u>
☐	<u>D AVANZO</u>	<u>FRANCESCO</u>	<u>Giudice</u>
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 507/2018
spedito il 23/04/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 1218/2017 Sez:3 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di GENOVA
contro:

difeso da:

PIRRONE AVV. ANGELA
VIA BRONI, 16 20100 MILANO

proposto dall'appellante:

IMPOSTE COMUNALI AFFINI I.C.A.

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 227 PUBBLICITA' 2016

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 507/2018

UDIENZA DEL

31/05/2019 ore 10:00

N°

738

PRONUNCIATA IL:

31.05.19

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12.06.19

Il Segretario

Atti impugnati: avviso di accertamento pubblicità -

Con il ricorso tempestivo il contribuente impugna l'avviso di accertamento relativo all'imposta per la pubblicità 2016 notificato dalla concessionaria Imposte Comunali Affini ICA per conto del comune di Lavagna.

Con decisione n. 1218/3/17 la Commissione Tributaria Provinciale di Genova accoglie il ricorso annullando tale l'avviso di accertamento quindi accogliendo le tesi del ricorrente, compensando le spese.

La società propone appello, denunciando la contraddittorietà della motivazione ove si pone in contrasto con diverse decisioni della Corte di Cassazione le quali affermano che la tassa di pubblicità deve essere applicata in base alla superficie di ogni ditta pubblicizzata indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

Il contribuente insiste sulle sue argomentazioni ritenendo che tale cartellone pubblicitario in contenzioso in effetti il comune ha rilasciato un'unica autorizzazione al mantenimento dei gruppi segnaletici sul proprio territorio comunale espressamente richiamando i propri stessi atti regolamentari, pertanto l'imposta deve essere calcolata sulla superficie complessiva del cartellone e non sulle singole "frecce" che lo compongono, cita diverse circolari ministeriali in merito.

La Commissione, letto e valutato opportunamente il ricorso, l'appello, le controdeduzioni del contribuente, la sentenza di 1° Grado, nonché quanto emerso nella odierna udienza con particolare riferimento alle relazioni orali delle parti, osserva:

che tale cartellonistica deve essere trattata in un'unica soluzione anche ai sensi dell'art. 7 dlgs n. 507/93 che testualmente recita: "...l'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima superficie piana geometrica.....indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti....".

Pertanto l'avviso di accertamento è illegittimo. Si ritiene congrua la compensazione delle spese.

P.Q.M.

respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.

Genova 31.05.19

il relatore

il presidente



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA
presente è copia autentica dell'originale
in presso questo ufficio ed incompilate
di (accollate).
25.6.2019